

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2010.

**Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Ricotta Romana» registrata in qualità di Denominazione di Origine protetta in forza al regolamento CE n. 737 del 13 maggio 2005.**

IL CAPO DIPARTIMENTO  
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

**Visto** il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il regolamento CE n. 737 del 13.05.05 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta “Ricotta Romana”;

**Considerato** che, è stata richiesta ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

**Considerato** che, con Regolamento (UE) n. 1192 della Commissione del 16 dicembre 2010, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

**Ritenuto** che sussista l’esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. “Ricotta Romana”, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

**PROVVEDE:**

Alla pubblicazione dell’allegato disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta “Ricotta Romana”, nella stesura risultante a seguito dell’emanazione del Regolamento (UE) n. 1192 del 16 dicembre 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta “Ricotta Romana”, sono tenuti al rispetto dell’allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 21 dicembre 2010

*Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO*

